CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

C O P I A

DELIBERAZIONE N. 35

del 14/07/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL FONDO DI EMERGENZA FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER SITUAZIONI ACCERTATE DI BISOGNO CON CARATTERISTICHE DI URGENZA, INDIFFERIBILITÀ E PRECARIETÀ.

L'anno DUEMILAVENTITRE, addì QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle ore 18:55 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle disposizioni contenute nella disciplina per le sedute del Consiglio Comunale di Castel di Sangro a seguito di convocazione disposta dal Presidente debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito in modalità mista - presenza e videoconferenza -, il Consiglio Comunale (Regolamento approvato con D.C.C. n. 31/2022)

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
CARUSO Angelo - Sindaco	in presenza	
CASTELLANO Franco - Consigliere Comunale	in presenza	
D'AMICO Michela - Consigliere Comunale	in presenza	
RAFFONE Simon Luca - Consigliere Comunale	in presenza	
ACCONCIA Enia - Consigliere Comunale	in presenza	
DELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale	in presenza	
FRASCONE Vincenzo - Consigliere Comunale	in videoconferenza	
CIMINI Anna Rita - Presidente	in presenza	
DI VITTO Francesca - Consigliere Comunale	in presenza	
MARINELLI Daniele - Consigliere Comunale	in presenza	
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	in presenza	
MARINELLI Silvia - Consigliere Comunale	in videoconferenza	
MARCHIONNA Mario - Consigliere Comunale		X

Partecipa, in presenza il Vicesegretario Comunale ANGELO ANGELONE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , ANNA RITA CIMINI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

L'Assessore Raffaella Dell'Erede illustra il regolamento e la Consigliera Silvia Marinelli prendendo la parola ringrazia il Presidente di Consiglio per la mediazione fatta e preannuncia il suo voto favorevole.
Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 117 della Costituzione, che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- l'art. 25 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 stabilisce che "Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione";
- l'art. 13 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) stabilisce che spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" riconosce ai Comuni funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 26;

RILEVATO che il Comune di Castel di Sangro intende, nell'ambito delle sue competenze e funzioni, porre in essere opportune azioni dirette a mitigare le situazioni di disagio socioeconomico dei soggetti residenti nel territorio comunale, connotate da caratteristiche di urgenza, indifferibilità e precarietà;

CHE tali circostanze, in funzione delle loro specifiche peculiarità, integrano situazioni di estrema emergenza che richiedono un intervento economico immediato, non gestibile tramite procedura ordinaria soprattutto per tempistica;

RITENUTO di istituire, su proposta dell'Assessorato alle Politiche Sociali ed Assistenziali, il Fondo di emergenza comunale finalizzato a:

a) supportare economicamente i soggetti interessati da una situazione di particolare gravità, con un reddito al di sotto del "minimo vitale", che, in funzione del particolare grado di emergenza, richiedono un supporto di carattere economico immediato;
b) intervenire per mitigare e/o rimuovere le situazioni accertate di povertà ed esclusione sociale;
c) fronteggiare situazioni di emergenza/urgenza non differibili a garanzia della soddisfazione dei bisogni primari dei soggetti in difficoltà;

VISTO il Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Fondo di emergenza, finalizzato all'erogazione di prestazioni di sostegno economico dirette a mitigare situazioni accertate di bisogno con caratteristiche di urgenza, indifferibilità e precarietà, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

LETTO ED ESAMINATO il testo del suddetto Regolamento e rilevato che lo stesso definisce non solo l'istituzione e la disciplina del Fondo di emergenza, ma anche le modalità operative e i criteri generali e specifici di accesso agli interventi del "*CONTRIBUTO DEL MINIMO VITALE*" e del "*CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM*";

VISTO il D.P.C.M. n. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", il quale prevede la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate;

DATO ATTO che per il Fondo di emergenza comunale l'intervento economico del comune è intimamente collegato al valore dell'I.S.E.E. del soggetto che chiede l'intervento economico;

CONSIDERATO inoltre che, sebbene il D.P.C.M. n. 159/2013 demanda alla discrezionalità dell'Ente l'indicazione della soglia di accesso alle prestazioni sociali e la parametrazione interna per fasce, il Comune di Castel di Sangro ha provveduto in merito secondo criteri di ragionevolezza, nel rispetto delle regole di finanza pubblica e in modo tale da garantire un intervento perimetrato ai casi in cui sia corretto e opportuno intervenire, evitando quindi sprechi e forme di sussidio che di traducano in puro passivo assistenzialismo, anche in funzione del dovere di responsabilizzazione sociale cui ciascuno è tenuto quale attuazione del più ampio dovere di solidarietà sociale indicato nell'art. 2 della Costituzione;

RICHIAMATO l'articolo 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che attribuisce al consiglio comunale la competenza ad approvare i regolamenti;

ACQUISITI:
- il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore II;
- il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore II;

VISTI, infine:
- l'art. 12 della legge 241/1990, in relazione alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di concessione di vantaggi economici ai privati, a garanzia di elementari principi di trasparenza e non discriminazione;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Con votazione, indetta dalla Presidente per alzata di mano, avente il seguente risultato:

Voti favorevoli unanimi, resi da n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del Fondo di emergenza, finalizzato all'erogazione di prestazioni di sostegno economico dirette a mitigare situazioni accertate di bisogno con caratteristiche di urgenza, indifferibilità e precarietà, allegato al presente atto deliberativo a formarne parte integrante e sostanziale;

2. **DI PRECISARE** che la dotazione finanziaria del Fondo è programmata annualmente, mediante stanziamento delle risorse disponibili nel bilancio di previsione finanziario dell'Ente;

3. **DI DARE ATTO** che il testo del regolamento sarà pubblicato sull'Albo pretorio online nei termini di legge e, inoltre, in Amministrazione Trasparente secondo quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

Infine, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi n. 12 (dodici), resi da n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente
F.to Anna Rita Cimini

Il Vicesegretario Comunale
F.to Angelo Angelone

Il Consigliere Anziano
F.to Castellano Franco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 11/08/2023 al 26/08/2023.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore
F.to (Felice Le Donne)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 11/08/2023

Il Responsabile del Settore
(Felice Le Donne)

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO

Medaglia di bronzo al valore civile

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E ASSISTENZIALI

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL FONDO DI EMERGENZA, FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO DIRETTE A MITIGARE SITUAZIONI ACCERTATE DI BISOGNO CON CARATTERISTICHE DI URGENZA, INDIFFERIBILITÀ E PRECARIETÀ.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 14/07/2023

PREMESSA

Il Comune di Castel di Sangro intende gestire l'assistenza e il supporto a situazioni di disagio socioeconomico connotate da urgenza, indifferibilità e precarietà. Trattasi di particolari condizioni che presentano requisiti di emergenza con specifiche peculiarità che necessitano di un intervento economico immediato.

Suddette situazioni non possono essere gestite tramite procedura ordinaria.

Pertanto, su proposta dell'Assessorato alle Politiche Sociali ed Assistenziali è istituito il Fondo di emergenza comunale ispirato ai principi di solidarietà, mutualità, responsabilità sociale e territoriale.

Rimangono esclusi dall'ambito del presente regolamento quei contributi la cui istruttoria e/o erogazione è effettuata dal Comune per effetto di normative nazionali e regionali specifiche, che ne stabiliscono i requisiti per l'accesso e le misure di intervento.

INDICE:

Art.1-Oggetto
Art.2-Principi generali
Art.3-Stato di bisogno urgente, indifferibile e precario
Art.4-Dotazione finanziaria e misura degli interventi
Art.5-Requisiti di accesso agli interventi
Art.6-Contributo del minimo vitale
Art.7-Contributo straordinario una tantum
Art.8-Cause di esclusione
Art.9-Presentazione dell'istanza
Art.10-Istruttoria
Art.11-Monitoraggio del fondo di emergenza
Art.12-Trattamento dei dati personali e sensibili
Art.13 - Informazioni e documentazione
Art.14 - Disposizioni finali
Art.15 – Entrata in vigore

ART.1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplinal'istituzione e il funzionamento del ***FONDO DI EMERGENZA COMUNALE***, nonché le modalità operative di accesso e di dotazione delle risorse del Fondo, che saranno concesse nella forma di ***"CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM"*** e di***"CONTRIBUTO DEL MINIMO VITALE".***

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico e nel rispetto della normativa vigente e, nello specifico, secondo quanto disposto da:

- l'art. 12 della legge 241/'90, in relazione alla predeterminazione dei criteri edelle modalità;
- l'art. 25 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616;
- l'art. 13 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il D.P.C.M. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione della situazione equivalente (ISEE)", così come modificato dal D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2016, n. 89;
- il D.P.C.M. 159/2013 e delibera di Giunta Regionale n° 285/2016 "Atto di indirizzo applicativo nel Territorio della Regione Abruzzo".

Le finalità del fondo di emergenza sono le seguenti:

a) supportare economicamente i soggettiinteressati da una situazione di particolare gravità, con un redditoal di sotto del "minimo vitale", che,in funzione del particolare grado di emergenza, richiedono un supporto di carattere economico immediato;
b) intervenire per mitigare e/o rimuovere le situazioni accertate di povertà ed esclusione sociale;
c) fronteggiare situazioni di emergenza/urgenza non differibili a garanziadella soddisfazione dei bisogni primari dei soggetti in difficoltà.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

Gli interventi economici a valere sul Fondo di emergenza comunale non costituiscono un diritto in senso assoluto per i richiedenti, in quanto hanno carattere straordinario, temporaneo ed integrativo e non sostitutivo del reddito personale o familiare.

Il ricorso all'erogazione di contributi economici deve esser limitato alle situazioni in cui per ragioni accertate di *urgenza, indifferibilità e precarietà* non sia possibile l'attivazione di altri interventi.

Tali contributi economici hanno carattere temporaneo e residuale rispetto agli altri interventi e devono intendersi come supporto alle difficoltà temporanee della famiglia, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

L'azione di assistenza straordinaria, da parte del Comune, non verrà intesa come intervento fine a se stesso, ma come l'inizio di un percorso di responsabilizzazione della persona e/o del nucleo familiare e/o della realtà parentale attraverso l'attivazione di risorse personali, familiari, professionali, istituzionali ed informali.

ART. 3 – STATO DI BISOGNO URGENTE, INDIFFERIBILE E PRECARIO

Requisito necessario, ma non sufficiente per gli interventi economici del presente regolamento è lo stato di bisogno socioeconomico. Lo stato di bisogno socioeconomico costituisce titolo e presupposto fondamentale per l'accesso agli interventi economici del fondo solo nei casi di urgenza, indifferibilità e precarietà.

Si configura lo stato di bisogno socioeconomico urgente, indifferibile e precario qualora per il richiedente possa derivare un grave pregiudizio nell'attesa dell'espletamento del procedimento ordinario di erogazione dei contributi economici.

Il richiedente, pertanto, avrà diritto alle prestazioni di sostegno economico, oggetto del presente regolamento, se sussiste almeno uno dei seguenti elementi:

a) insufficienza del reddito inteso come reddito disponibile alla persona e/o al nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali e in assenza di altri soggetti tenuti a provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione del suddetto;
b) verificarsi di circostanzeper le quali la persona e/o i nuclei familiari possono trovarsi in una temporanea situazione di difficoltà economica.

ART. 4 – DOTAZIONE FINANZIARIA E MISURA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi economici disciplinati dal presente regolamento, a valere sul Fondo di emergenza comunale, **vengono erogati nei limiti delle disponibilità del Fondo**, le cui risorse sono stanziate e programmate annualmente nel bilancio di previsione finanziario dell'Ente.

La misura degli interventi è la seguente:

- **"CONTRIBUTO DEL MINIMO VITALE":**importo di euro 258,23 per un massimo di n. 6 mensilità.
- **"CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM":**L'importo massimo erogabile sarà di € 700,00 determinato su valutazione dei Servizi Sociali comunali. Il contributo una tantum potrà anche essere erogato in due tranches di € 350,00 ciascuna.

<u>Entrambi gli interventi economici non sono ripetibili nello stesso anno solare e possono essere richiesti da un solo componente della famiglia anagrafica.</u>

ART. 5 – REQUISITI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI

Requisiti generali

1. residenza anagrafica nel Comune di Castel di Sangro;
2. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente all'Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.Igs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n.189 e s.m.i.);
3. assenza di altri contributi economici di carattere nazionale, regionale e/o locale non imponibili ai fini Irpef, che soddisfino la stessa tipologia di bisogno e percepiti con carattere di continuità e regolarità. Eventuali altre fattispecie saranno valutate sulla base di apposita relazione dei servizi sociali.

Requisiti specifici per il contributo del "minimo vitale":

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE):

Il parametro di riferimento generale per determinare la soglia del minimo vitale è l'importo annuo della pensione minima individuato dall'INPS ma sulla scorta di quanto predeterminato all'articolo 4 del presente Regolamento. Pertanto, il valore dell'ISEEdeve essere inferiore o pari agli importi secondo la scala di equivalenza dell'Isee che funge da riferimento:

N. COMPONENTINUCLEO	SCALAEQUIVALENZA	REDDITOVITALE VALORE ISEE 2023
1	1	€ 7.328,62
2	1,57	€11.505,93
3	2,04	€ 14.950,38
4	2,46	€ 18.028,41
5	2,85	€ 20.886,57

Lascaladiequivalenzaper inucleifamiliariconoltre5componentisideterminamaggiorandodi 0,35 il coefficiente, perogni personaaggiunta.

Il calcolo del minimo vitale si adatta automaticamente alle variazioni di importo del trattamento economico minimo INPS e alle eventuali modifiche della scala di equivalenza prevista per l'ISEE.

Requisiti specifici per il contributo straordinario "una tantum"

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE):

ISEE inferiore o pari a € 9.360,00 (soglia del disagio) per l'anno 2023. Per soglia del disagio si intende la condizione economica al di sotto della quale un individuo e il suo nucleo familiare possono iniziare a trovarsi in una condizione di difficoltà. Annualmente detta soglia può essere rideterminata con apposita Delibera di Giunta Comunale.

La soglia d'accesso I.S.E.E. non determina automatico diritto al contributo, il quale è, comunque, sempre subordinato alla **verifica dello stato di bisogno socioeconomico contraddistinto da urgenza, indifferibilità e precarietà**.

ART. 6- CONTRIBUTO DEL MINIMO VITALE

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona e la sua famiglia non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

L'intervento di Minimo Vitale non può avere durata superiore a n. 6 mensilità.

L'intervento economico di Minimo Vitale è, quindi, un contributo mensile in favore di nuclei familiari o dei singoli, limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato, che non può soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali.

L'erogazione del contributo potrà essere interrotta in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano mutate.

Ai fini della determinazione del contributo, si fa riferimento alla scala di equivalenza INPS del mese di gennaio dell'anno in corso (art.5 del presente Regolamento). Tale importo è annualmente rivisto dall'INPS secondo un preciso sistema di rivalutazione. Il Comune di Castel di Sangro farà riferimento alle variazioni in merito ai requisiti specifici per accedere al contributo del Minimo Vitale.

ART. 7 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM

Trattasi di un intervento economico straordinario, consistente nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato ad integrare la situazione socioeconomica della persona e/o del nucleo familiare in presenza di eventi e/o oneri economici imprevisti e straordinari.

Tale intervento è erogato in situazione di grave difficoltà economica, in conseguenza di fatti straordinari e/o imprevisti tali da compromettere gravemente l'equilibrio economico e

sociale della persona o del nucleo familiare. Si tratta quindi di un intervento straordinario in grado di contenere e/o risolvere totalmente o parzialmente il bisogno contingente segnalato.

ART. 8 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono causa di esclusione:

- reddito superiore al Minimo Vitale per il contributo del Minimo Vitale;
- reddito superiore alla soglia del disagio, per il contributo straordinario una tantum;
- in generale, tenore di vita effettivo emergente dagli accertamenti in contrasto con lo stato di bisogno;
- altri contributi economici di carattere nazionale, regionale e/o locale non imponibili ai fini Irpef, che soddisfino la stessa tipologia di bisogno e percepiti con carattere di continuità e regolarità. Eventuali altre fattispecie saranno valutate sulla base di apposita relazione dei servizi sociali.

Inoltre, l'intervento economico non è attivato qualora il richiedente non accetti, senza giustificati motivi, interventi alternativi all'aiuto economico, proposti dai Servizi Sociali comunali che coinvolgano le risorse personali e famigliari dell'interessato.

L'intervento economico richiesto non può essere attivato in favore di soggetti i quali abbiano riportato negli ultimi tre anni dalla presentazione dell'istanza, con sentenza passata in giudicato, ovvero in applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art.444 c.p.p. (patteggiamento) condanna per i seguenti delitti: usura (art. 644 c.p.), appropriazione indebita (art. 646 c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316 ter c.p.) e truffa (art.640- 640 bis c.p.).

ART. 9 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le domande per beneficiare degli interventi economici del Fondo di emergenza devono essere presentate utilizzato i modelli allegati al presente regolamento (Allegato A – Contributo straordinario).

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere corredate della seguente documentazione:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) o Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità;
- un documento di riconoscimento in corso di validità;

- ogni altra documentazione utile a comprovare lo stato di necessità urgente, indifferibile e precaria.

Le richieste possono essere presentate nelle seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio dei Servizi Sociali comunali, a seguito di compilazione del modulo specifico;
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando la domanda in formato PDF all'indirizzo:comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it precisando nell'oggetto "Fondo di emergenza – richiesta contributo".

L'erogazione del contributo è prevista per nuclei familiari o singoli ed è limitata al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato che non può soddisfare autonomamente i propri bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene e alla vita di relazione, canoni di locazione, ecc., secondo una casistica generale di seguito riportata;

- l'erogazione del contributo non potrà in ogni caso superare i 6 mesi e potrà essere interrotta in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate;
- nell'arco temporale di due anni lo stesso beneficiario non potrà godere di contributi economici continuativi che superino la durata massima, complessivamente, di dodici mesi;
- il beneficiario di contributi economici continuativi trascorsi i 6 mesi di erogazione potrà ripresentare nuova domanda di contributo dopo sei mesi dall'ultima concessione, qualora permanga lo stato di bisogno.

L'intervento economico è dunque rivolto a persone o nuclei familiari che si trovino ad affrontare situazioni impreviste di varia natura connesse ad eventi quali, ad esempio:

1) il venir meno di un congiunto per morte;
2) sfratto per morosità;
3) perdita del reddito da lavoro;
4) spese per tickets sanitari o esami diagnostici qualora non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale e su presentazione di prescrizione medica;
5) spese funerarie per soggetti nullatenenti;
6) spese per ripristinare condizioni igienico ambientali adeguate relative ad alloggi per i quali sia stato segnalato, da parte degli uffici competenti, un rischio igienico-sanitario.

La spesa sostenuta o da sostenere dovrà essere debitamente e opportunamente documentata e sarà sottoposta ad analisi degli assistenti sociali comunali che produrrannospecifica relazione, secondo quanto previsto dall'iter descritto al successivo articolo 10.**Saranno gli stessi assistenti sociali dell'Ufficio comunale preposto a stabilire se si tratta di contributo *una tantum* o di *minimo vitale,* essendo incompatibile la percezione di entrambi.**

ART. 10 - ISTRUTTORIA

Le istanze di contributo economico verranno acquisite dall'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Castel di Sangro, che procederà alla disamina della richiesta per l'accertamento dello stato di bisogno.

Il Servizio sociale effettua una valutazione socio-economica della situazione del nucleo familiare del richiedente le prestazioni sociali di cui al presente regolamento tramite il valore ISEE e gli strumenti di valutazione professionale, prevedendo l'analisi partecipata ed il coinvolgimento dell'utente e, ove opportuno, anche dei familiari.

Per l'accertamento dello stato di bisogno i Servizi Sociali comunali, oltre alla valutazione della situazione reddituale, effettuano colloqui con i componenti del nucleo familiare al fine di approfondire la situazione socio ambientale e lavorativa. I Servizi Sociali comunali possono anche organizzare visite domiciliari ed avvalersi dell'integrazione di competenze e professionalità diverse e qualificate, qualora il cittadino sia in carico ad altri Enti o Servizi Specialistici.

La valutazione dello stato di bisogno da parte dell'Ufficio dei Servizi Sociali si chiude con la predisposizione di una relazione sociale motivata, che dovrà restituire un quadro dettagliato della situazione in termini di *urgenza*, *indifferibilità* e *precarietà*equantificando l'importo del sostegno economico, dando quindi indicazione se trattasi di contributo una tantum o di minimo vitale.

Sulla base della relazione, il Responsabile di Settore, competente in materia di Servizi Sociali Comunali, acquisirà la valutazione della tipologia della richiesta, coerentemente con quanto disciplinato dal presente regolamento. Seguirà relativo provvedimento del Responsabile.

Al richiedente verrà comunicato per iscritto l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

ART.11 -MONITORAGGIO DEL FONDO DI EMERGENZA

L'Ufficio dei Servizi Sociali comunali relaziona semestralmente all'Assessore compente in materia di Politiche Sociali ed Assistenziali, descrivendone andamento e/o eventuali criticità, evidenziando,qualora se ne ravvisi l'esigenza, proposte di revisione o modifica.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

E' garantito il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART.13-INFORMAZIONI E RITIRO DOCUMENTAZIONE

Per qualsiasi informazioneoper ritirare il Modulo di adesione al Fondo e richiesta di contributo è possibile fare riferimento all'Ufficio dei Servizi Sociali comunali del Comune di Castel di Sangro e/o all'indirizzo pec comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it riportando nell'oggetto la dicitura "Fondo di Emergenza".

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal presente Regolamento ai fini della richiesta degli interventi economici secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

Nel caso, gli Uffici comunali potranno chiedere integrazioni alla documentazione presentata.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare e, eventualmente, recuperare i benefici concessi.

ART.15- ENTRATA IN VIGORE

Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo l'esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

Allegato "A"
alla deliberazione di Consiglio Comunale Nr. 35 del 14/07/2023
Proposta n. 36/2023

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castel di Sangro, lì 13/07/2023

Dott. Angelo Angelone

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Castel di Sangro, lì 13/07/2023

Dott. Angelo Angelone